



Attenzione alle truffe degli annuari!

Di cosa si tratta?

Regolarmente si verificano casi di aziende che, senza volerlo, sottoscrivono contratti a titolo oneroso per l'iscrizione in un annuario professionale. Chi legge i moduli d'iscrizione di sfuggita e li firma senza esaminarli attentamente può andare incontro a spiacevoli sorprese, che rischiano di costare caro.

La revisione della legge federale contro la concorrenza sleale (di seguito LCSL), entrata in vigore il 1° aprile 2012, ha migliorato la protezione dalle pratiche sleali in questo settore introducendo due nuove disposizioni (art. 3 cpv. 1 lett. p e q).

Come sono concepite queste pratiche abusive?

Offerte non richieste di iscrizioni in registri

Le lettere pubblicitarie che propongono l'iscrizione a un annuario sono spesso inviate in massa e sotto forma di moduli sui quali è già prestampato l'indirizzo professionale. Per figurare su questa piattaforma pubblicitaria apparentemente ideale, il destinatario della corrispondenza deve verificare se il suo indirizzo professionale è corretto, eventualmente correggerlo e indicare quali servizi e prodotti propone.

Solitamente le prestazioni a pagamento e quelle gratuite sono mischiate nel testo e nella presentazione del modulo al fine di indurre il lettore disattento a credere che l'offerta sia interamente gratuita. Quest'ultimo firma a occhi chiusi il modulo, che si rivelerà di fatto un costoso contratto.

Le clausole contrattuali, scritte in caratteri minuscoli e spesso formulate in modo complesso, hanno effetti indesiderati: la firma e il rinvio del modulo implicano la stipula di un contratto la cui durata minima può variare da uno a tre anni. Le spese annuali che ne derivano oscillano tra i 300.- e i 1700.- franchi (249 e 1411 €).

Chiunque pubblicizza l'iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, deve indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile:

- il carattere oneroso e privato dell'offerta,
- la durata del contratto,
- il prezzo totale per la durata del contratto, e
- la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l'ultimo termine di pubblicazione.

Questi requisiti valgono anche per le offerte ricevute durante un colloquio personale o telefonico (cfr. qui di seguito).

Agenti di commercio

Un'altra situazione ricorrente è quella degli agenti di commercio che si recano spontaneamente presso le aziende. Anche in questo caso firmare un modulo senza averlo letto può riservare spiacevoli sorprese.

Alcuni agenti di commercio affermano che l'iscrizione è gratuita, altri fanno credere che la firma serve unicamente all'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco telefonico o a confermarne l'esattezza. Un altro argomento specioso e frequente è che la firma permette all'agente di commercio di dimostrare che si è recato presso l'azienda in questione. Fidarsi ciecamente di questi intermediari e firmare a occhi chiusi i documenti che vi sottopongono significa rischiare di stipulare un contratto della durata di diversi anni e da cui derivano costi considerevoli.

Chiamate telefoniche non richieste

Alcuni ricorrono anche al telefono per indurre aziende inconsapevoli a stipulare un contratto. Anche in questo caso viene simulata l'esistenza di un contratto in corso. Se l'interlocutore non è interessato a «proseguire» il contratto, viene invitato a firmare e rispedire il modulo ricevuto via fax per rescindere il contratto. Seguendo queste istruzioni, però, si finisce per stipulare un contratto a carattere oneroso.

Offerte di iscrizione in elenchi professionali sotto forma di fatture

Talvolta offerenti disonesti inviano una fattura che cela un'offerta di iscrizione in elenchi professionali, allegando in alcuni casi un bollettino di versamento. Il destinatario ha così l'impressione che esista già un rapporto contrattuale, mentre in realtà è proprio pagando la fattura che stipula il contratto.

I bersagli privilegiati sono i nuovi titolari di marchi o di aziende. Il momento scelto per inviare la presunta fattura – immediatamente dopo la pubblicazione del nuovo marchio o della nuova società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio – non è casuale: i destinatari, pensando di ricevere una fattura dell'Istituto federale della proprietà intellettuale o del registro di commercio del loro Cantone, versano l'importo richiesto stipulando così, inconsapevolmente, un contratto.

Queste pratiche commerciali rappresentano una violazione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera q LCSL.

È assolutamente necessario istruire il personale amministrativo e quello impiegato alla reception! In molti casi infatti sono proprio queste persone a concludere inconsapevolmente tali contratti.





[CONTROLLATE]
invece di firmare!

Cosa fare se si stipula un contratto a pagamento in seguito a un annuncio ingannevole?

Se ritenete di essere stati indotti in errore, non pagate la fattura e contestate immediatamente il contratto con una lettera raccomandata. Secondo il diritto svizzero dovete procedere alla contestazione al massimo entro un anno dal momento in cui avete scoperto l'errore. In caso di errore essenziale, la contestazione comporta l'annullamento del contratto. Una lettera è sufficiente, l'ulteriore corrispondenza da parte dell'offerente può essere ignorata. La lettera dovrebbe avere almeno il contenuto seguente:

«Il vostro modulo mi ha indotto in errore e per tale motivo contesto la validità del contratto eventualmente concluso per errore essenziale e inganno intenzionale. Il contratto è quindi nullo.»

Tuttavia, soltanto il tribunale competente può giudicare, tenendo conto di tutti i fatti, se vi è vizio di volontà e se il contratto è nullo. Il giudice si pronuncia unicamente se una delle parti intenta un'azione legale.

Osservazione: in caso di procedure d'esecuzione, bisogna tassativamente fare opposizione entro dieci giorni. La soluzione migliore è fare opposizione direttamente davanti all'ufficiale esecutore.

Come agire contro gli autori delle truffe degli annuari?

Se ci si trova in Svizzera

Dal 1° aprile 2012 le persone raggirate con una truffa degli annuari possono sporgere reclamo alla Segreteria di Stato dell'economia (di seguito SECO) mediante l'apposito modulo scaricabile dal sito Internet della SECO (cfr. i dati sottostanti).

La SECO può intentare un'azione civile o penale se sono minacciati o lesi interessi collettivi, vale a dire se è coinvolto un numero elevato di persone. A tal fine vengono raccolte le contestazioni degli interessati e adottate le misure del caso. La SECO non può tuttavia intervenire nei singoli casi.

Avete inoltre la possibilità di sporgere querela penale per concorrenza sleale al posto di polizia del luogo in cui ha sede la vostra società. Spetterà in seguito alla polizia trasmettere la querela all'autorità penale competente. Oltre alla descrizione dei fatti e ai mezzi di prova (modulo firmato ed eventuale corrispondenza con l'editore dell'annuario), la querela presentata alla polizia deve contenere la seguente formulazione finale:

In caso di moduli di offerta non richiesti, o di offerte di iscrizione pervenute telefonicamente, via fax o durante un colloquio personale:
«Considerato quanto precede, chiedo che sia avviata una procedura penale nei confronti di XY per violazione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera p della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI, RS 241) e che sia emessa una sanzione adeguata.»

In caso di offerte sotto forma di fatture:

«Considerato quanto precede, chiedo che sia avviata una procedura penale nei confronti di XY per violazione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera q della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI, RS 241) e che sia emessa una sanzione adeguata.»

Avete inoltre la possibilità di intentare un'azione civile per concorrenza sleale presso il tribunale del luogo in cui ha sede la vostra azienda. L'azione civile può essere accompagnata anche da eventuali richieste finanziarie o di risarcimento danni.

Se ci si trova all'estero

Le persone lese nei propri interessi economici all'estero possono sporgere reclamo alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO, cfr. indirizzo sotto). Se diverse persone interessate si trovano all'estero, la SECO può sporgere una denuncia penale o intentare un'azione civile per ottenere una sentenza contro gli autori delle pratiche commerciali in questione.

Nessuna richiesta di risarcimento da parte della SECO

La SECO non può far valere richieste finanziarie o di risarcimento danni né per i cittadini svizzeri né per quelli stranieri. Chi ha subito perdite pecuniarie deve adire personalmente le vie legali.

Contatto

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Settore Diritto
Holzikofenweg 36
3003 Berna

E-mail: fair-business@seco.admin.ch

Modulo di reclamo:

[Link](#)